

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

Provincia di Vicenza

Piazza G. Marconi, n. 1 – 36070 Nogarole Vicentino (VI)

(c.f. 81001210244 – p.i. 01231380245)

tel. 0444/427050 – fax 0444/420959

SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 636

Circolare n. 1/2014

OGGETTO: Indicazioni relative all'applicazione di alcune disposizioni del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Ai dipendenti comunali
Al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale
SEDE

1. Premessa

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 (d'ora in poi anche *Decreto*), intervenuta il 20 aprile 2013, sono pervenute allo scrivente diverse richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni del *Decreto* medesimo.

Con la presente circolare, si intende fornire, dopo circa un anno dalla entrata in vigore del *Decreto*, un quadro di sintesi sugli aspetti maggiormente problematici di applicazione della normativa, anche alla luce degli orientamenti interpretativi nel frattempo espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già CiVIT).

Si richiama, inoltre, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13.01.2014, pubblicato nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito del Comune.

Di seguito, per ciascuna delle criticità rilevate, vengono illustrate le corrispondenti indicazioni operative.

2. Applicazione di talune disposizioni del *Decreto*

- Art. 8: Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Il comma 1 dell'art. 8 dispone che *“i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione”*.

Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, al paragrafo 4.2, è stata qualificata la tempestività della pubblicazione, stabilendo che, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, i dati, le informazioni e i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, di norma, entro cinque giorni dalla adozione o dalla effettiva disponibilità; e che, in particolare, i dati, le informazioni e i documenti soggetti a pubblicazione preventiva sono pubblicati non oltre il quinto giorno antecedente alla loro adozione.

- Art. 15: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Il comma 1 dell'art. 15 dispone che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari (...) di incarichi (...) di collaborazione o consulenza:*

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.

Gli incarichi di collaborazione e consulenza cui si riferisce la norma sono quelli previsti dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.lgs. 165/2001, e disciplinati dal Regolamento comunale delle collaborazioni.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare puntualmente la norma, pubblicando tutti i dati richiesti, come da elenco, con la precisazione che l'obbligo di pubblicazione va assolto entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (cfr. comma 4 dell'art. 15). Si raccomanda, inoltre, di acquisire e pubblicare sempre i curricula dei soggetti incaricati.

Si precisa, infine, che sono esclusi dall'applicazione della disposizione in commento gli incarichi relativi a servizi attinenti l'ingegneria, l'architettura e l'urbanistica, la cui disciplina specifica è contenuta nel D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), e quella relativa alla trasparenza nel combinato disposto degli articoli 23 e 37 del *Decreto*.

- Art. 23: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

L'art. 23, al comma 1, dispone che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche”.

La norma, al comma 2, dispone che *“per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto”.*

Si evidenzia che, secondo l'interpretazione dell'ANAC, gli obblighi di pubblicazione in questione, oltre che nella forma di elenchi con i contenuti previsti nel comma 2, possono essere assolti anche mediante la pubblicazione degli elenchi con i *link* ai provvedimenti finali, nella loro versione integrale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza. L'ANAC sottolinea, inoltre, l'opportunità che nei provvedimenti finali siano rinvenibili gli elementi di contenuto previsti nel comma 2 dell'art. 23 (cfr. *Faq risposta del 23.10.2013*).

- Art. 26: Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

- Art. 27: Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

Il comma 2 dell'art. 26 dispone che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”*.

L'art. 27 elenca i dati soggetti a pubblicazione in applicazione dell'art. 26, comma 2, del *Decreto*.

La previsione del comma 2 dell'art. 26 si intende nel senso che sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese, persone ed enti pubblici e privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario, consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici di importo superiore a mille euro.

L'obbligo di pubblicazione scatta al momento in cui viene superata la soglia dei mille euro, facendo riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento della soglia (cfr. delibera dell'ANAC n. 59/2013 del 15.07.2013).

Nel caso di provvedimenti di concessione di sovvenzioni e contributi adottati da un ente pubblico la cui copertura finanziaria deriva da trasferimenti da parte di altre amministrazioni, l'onere della pubblicazione è in capo all'ente che adotta il provvedimento ed eroga le relative somme, non rilevando se queste derivino da trasferimenti da parte di altre amministrazioni (cfr. Faq risposta del 17.09.2013).

Tutti i dati vanno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”.

Si evidenzia che sono esclusi dall'applicazione della norma i corrispettivi per lo svolgimento di prestazioni professionali (es.: collaborazioni e consulenze) e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Infatti, per quanto attiene ai compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, i relativi dati vanno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'interno delle sottosezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dal sopra commentato art. 15, comma 1, lett. d), del *Decreto*.

Per quanto attiene, inoltre, alle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture, i relativi dati vanno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'interno della sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del *Decreto* e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla delibera dell'ANAC n. 59/2013 del 15.07.2013.

- Art. 35: Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

Il comma 1 della norma in commento elenca le informazioni da pubblicare.

Il comma 2 reca la disciplina dell'uso di moduli e formulari.

Il comma 3 reca la disciplina dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

Si raccomanda di dedicare la massima attenzione all'applicazione della disposizione. In particolare, alle informazioni da pubblicare per ciascun procedimento, e secondo il relativo elenco, e all'inserimento e all'aggiornamento costante della modulistica e dei formulari da rendere disponibili sul sito istituzionale del Comune.

- Art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

L'art. 37 stabilisce che *“fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre”*.

In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012¹, vanno pubblicate le informazioni previste dai seguenti articoli del D.lgs. 163/2006:

- art. 63: avviso di preinformazione;
- art. 65: avviso sui risultati della procedura di affidamento;
- art. 66: modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi;
- art. 122: disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia;
- art. 124: appalti di servizi e forniture sotto soglia;
- art. 206: norme applicabili;
- art. 223: avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

Tutti i dati vanno pubblicati in tabelle nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'interno della sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

Si evidenzia, infine, l'obbligo di pubblicare la determinazione a contrattare, di cui all'art. 192 del D.lgs. 267/2000, nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.lgs. 163/2006. La pubblicazione deve essere effettuata nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'interno della sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

- Art. 39: Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

La norma prevede una rilevante novità consistente nell'obbligo di pubblicazione preventiva degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, e dei relativi allegati tecnici.

Come stabilito dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, paragrafo 4.2, i dati, le informazioni e i documenti soggetti a pubblicazione preventiva sono pubblicati non oltre il quinto giorno antecedente alla loro adozione.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'art. 39 dispone che *“la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata”*.

A tale proposito, si sottolinea, anche a titolo esemplificativo, che sono soggetti a pubblicazione preventiva e successiva tutti gli accordi relativi a concertazione e perequazione urbanistica².

3. Responsabilità e sanzioni

¹ La norma prevede che, relativamente alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

² L'obbligo di pubblicare gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche è previsto anche dall'art. 23, comma 1, lett. d), del *Decreto*.

L'art. 43 del *Decreto* disciplina la figura del Responsabile per la trasparenza, che ha il compito di:

- provvedere alla redazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, al paragrafo 4.1, stabilisce che responsabili della individuazione, elaborazione, aggiornamento, verifica della qualità e riutilizzabilità, pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" sono i responsabili di settore.

L'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, stabilisce che il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni; e l'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nogarole Vicentino³ dispone, al comma 2, che il titolare di ciascun ufficio assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e comunicazione, in modo regolare e completo, nei tempi prefissati, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale; e, al comma 3, prevede che i responsabili di settore sono i diretti referenti del Responsabile per la trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest'ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise.

Infine, l'art. 46, comma 1, del *Decreto* stabilisce che *"l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.

In conclusione, si raccomanda a tutti, responsabili di settore e dipendenti, di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini.

Nogarole Vicentino, li 10 marzo 2014

Il segretario comunale
dott. Pasquale Finelli

³ Il Codice comunale è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 5 del 20.01.2014.